



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**CATANZARO**  
**DECRETO**  
**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dalla giornata di oggi;

richiamata la situazione di pericolo, di cui allo stesso art.27, conseguente al rischio epidemiologico, così come conclamate dalle ordinanze della Presidenza della Giunta Regione Calabria, emesse al riguardo;

che la sopradescritta situazione integra gli estremi di "*altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario*", menzionata dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, d. l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77; norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;

che occorre, pertanto, ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, d l. 137/2020;

**DISPONE**

quanto segue.

*A decorrere dal 2 novembre 2020, compreso, e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.*

*Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.*

*I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.*

*Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.*

*Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.*

*In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.*

*Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria regionale, salvi i provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 3, d.l. 137/2020.*

**I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria regionale, nelle date già fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.**

Si comunichi via P.E.C. alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate e dei Monopoli e delle Dogane; nonché ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Si comunichi, altresì, via P.E.C. alle parti processuali dei procedimenti già fissati a decorrere dal 2 novembre 2020, compreso;

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dirigente Amministrativo della Commissione, ai Presidenti di Sezione della Commissione e a tutti i giudici tributari.

Catanzaro, lì 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
Mario Spagnuolo

